



Aree Protette Appennino Piemontese

Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese
Bosio, Alessandria

DETERMINAZIONE N. 329

Bosio, 3 dicembre 2019.

*di impegno di spesa
senza impegno di spesa*

Oggetto

Derivazione n. 3869 - Domanda a sanatoria (Prot. n. 72203 del 27/10/2017 e successive integrazioni) del Consorzio di Miglioramento Fondiario Molini di Fraconalto per la concessione di derivazione tramite tre sorgenti ad uso potabile in Comune di Voltaggio (AL). Espressione parere di competenza.

Proponente: Consorzio di Miglioramento Fondiario Molini di Fraconalto (AL).

Comune: Voltaggio (AL).

Elementi sintetici dell'intervento: ricade nel territorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e della Z.S.C./Z.P.S. "Capanne di Marcarolo" / ~~Nuova opera~~ - Variante di opera esistente.

Procedura: Espressione parere di competenza art. 8, comma 5 del vigente Piano dell'Area.

Vista la Legge regionale n. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Dato atto che ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera g) della L.R. n.19/2009, la Regione Piemonte ha individuato l'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese quale Soggetto gestore del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, del Parco naturale dell'Alta Val Borbera e della Riserva naturale del Neirone.

Visto lo Statuto dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

Visto lo Statuto dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese adottato con D.C. n. 31 del 9 agosto 2017.

Vista la D.G.R. dell'8 febbraio 2010, n. 36-13220 "Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 artt. 41 e 43. Delega della gestione di Siti di importanza comunitaria e Zone di protezione speciale e delle relative valutazioni di incidenza di interventi e progetti a soggetti gestori di aree protette del Piemonte".

Vista la D.C.D. n. 13/2010 "Convenzione per la delega della gestione del Sito rete natura 2000 "Capanne di Marcarolo", con la quale è stata approvata e sottoscritta la delega per la gestione del S.I.C./Z.P.S. IT1180026 "Capanne di Marcarolo".

Vista la D.G.R. 7 aprile 2014, n. 54-7409 “L.r. 19/2009 <Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità>, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”.

Viste le modifiche apportate alle suddette Misure di Conservazione con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016 e D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016.

Vista inoltre la D.G.R. 9 marzo 2017, n. 6-4745 “L.R. 19/2009 <Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità>, art. 40 Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete natura 2000 del Piemonte. Approvazione dodicesimo gruppo di misure”, con la quale è stato approvato l’Allegato C riguardante il SIC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo”.

Vista inoltre la D.G.R. 2 maggio 2016, n. 20-3221 “Delega della gestione del Sito della rete natura 2000 IT180011 <Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, Monte Legnà>. Convenzione”, contenete prescrizioni anche per il SIC/ZPS “Capanne di Marcarolo”.

Visto il Piano dell’Area del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, avente anche valore di piano di gestione del SIC IT1180026 “Capanne di Marcarolo”, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 307-52921 del 10/12/2009.

Visto il Decreto ministeriale del 21 novembre 2017 “Designazione di 9 Zone speciali di conservazione (Z.S.C.) della regione biogeografica alpina e di 5 Z.S.C. della regione biogeografica continentale e di 1 Z.S.C. della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Piemonte”, con il quale è stata designata la Z.S.C. IT1180026 <Capanne di Marcarolo>”.

Vista la nota prot. APAP n. 2509 del 28/11/2019, con la quale il sig. Valerio Bisio di Fraconalto (AL) in qualità di Presidente del Consorzio di Miglioramento Fondiario Molini di Fraconalto (AL), ha trasmesso la documentazione inerente la richiesta di parere per la Derivazione n. 3869 - Domanda a sanatoria (Prot. n. 72203 del 27/10/2017 e successive integrazioni) del Consorzio di Miglioramento Fondiario Molini di Fraconalto per la concessione di derivazione tramite tre sorgenti ad uso potabile in Comune di Voltaggio (AL).

Tenuto conto dell’Allegato Tecnico, redatto dal Funzionario Tecnico, dott.ssa Cristina Rossi, relativamente alla pratica in oggetto e allegato alla presente.

Ritenuto pertanto:

- di esprimere parere favorevole, con prescrizioni, tenuto conto dei contenuti dell’Allegato tecnico redatto dal F.T. Rossi, ai sensi del vigente Piano dell’Area dell’Ente di gestione;
- di prendere atto che il progetto è già stato assoggettato alla procedura di Valutazione di incidenza (D.D. n. 327/2019).

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente è stato apposto il visto del Direttore dott. Andrea De Giovanni in ordine alla regolarità amministrativa.

Tutto ciò premesso e considerato.

IL DIRETTORE F.F.

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i. “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo n. 28/2013 ad oggetto: “Attribuzione delle funzioni di Direttore dell’Ente Parco ai sensi dell’art. 58, comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.”.

DETERMINA

di esprimere **parere favorevole** in merito alla Derivazione n. 3869 - Domanda a sanatoria (Prot. n. 72203 del 27/10/2017 e successive integrazioni) del Consorzio di Miglioramento Fondiario Molini di Fraconalto per la concessione di derivazione tramite tre sorgenti ad uso potabile in Comune di Voltaggio (AL), **condizionato** alle seguenti prescrizioni:

- vengano verificate e rispettate le condizioni di cui al comma [9] dell'Art.20 NTA di seguito richiamate.

[9] *La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta ed è suddivisa in zona di rispetto ristretta con profondità di 200 mt e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto ristretta sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:*

 - a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;*
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;*
 - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;*
 - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;*
 - e) aree cimiteriali;*
 - f) apertura di cave che possano essere in connessione con la falda;*
 - g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;*
 - h) gestione di rifiuti;*
 - i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;*
 - l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;*
 - m) pozzi perdenti;*

pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
- nel rispetto di quanto prescritto al comma [8] del medesimo articolo, si provveda alla riparazione della recinzione protettiva esistente, in modo da ripristinarne la completa funzionalità (vedi quanto di seguito richiamato).

[8] *La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, e deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio;*

di rimandare per gli aspetti di dettaglio all'Allegato Tecnico citato in premessa e allegato alla presente;

di evidenziare che unitamente alle conclusioni del presente provvedimento si intendono interamente richiamate e applicate le Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con D.G.R. 7 aprile 2014, n. 54-7409 e s.m.i.;

di evidenziare inoltre che unitamente alle conclusioni del presente provvedimento si intendono interamente richiamate e applicate le Misure di conservazione Sito Specifiche approvate con D.G.R. 9 marzo 2017, n. 6-4745;

di evidenziare infine che le conclusioni del presente provvedimento sono determinate senza pregiudizio dei diritti di terzi e sotto l'osservanza, da parte dei richiedenti, anche delle vigenti norme di legge in materia autorizzativa, di proprietà e legittimità dei beni oggetto di intervento;

di richiedere all'Autorità procedente copia dell'atto conclusivo del Procedimento al fine di darne idonea pubblicità ai sensi della vigente normativa;

di trasmettere copia della presente determinazione al proponente, alla Provincia di Alessandria, al Comune di Voltaggio, alla Competente Commissione per il paesaggio, all'Ufficio tecnico e di vigilanza dell'Ente di gestione per conoscenza e per gli opportuni adempimenti di competenza;

di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese (www.areeprotetteappenninopiemontese.it), nonché nel sito istituzionale dell'Ente di gestione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

firmato in originale

**IL DIRETTORE F.F.
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI**

.....F.to digitalmente.....

*copia conforme all'originale
per uso amministrativo*

**IL DIRETTORE F.F.
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI**

**IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
SIG.RA ANNARITA BENZO**

Bosio

.....

.....

Allegato n. 1: allegato tecnico (prot. APAP n. 2555 del 3/12/2019).

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Determinazione dirigenziale viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 3/12/2019

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Sig.ra Annarita Benzo
(Firmato digitalmente)

In ordine alla regolarità amministrativa e contabile, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente di gestione e della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Sig.ra Annarita Benzo
(Firmato digitalmente)

In ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente di gestione e della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole.

IL DIRETTORE f.f.

dott. Andrea De Giovanni
(Firmato digitalmente)